

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

(NAPOLITANO)

di concerto col Ministro per i beni culturali e ambientali

(VELTRONI)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro dei lavori pubblici

(DI PIETRO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1996,
n. 292, recante interventi urgenti di protezione civile

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge	»	12
Decreto-legge	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - Nei primi mesi del 1996 si sono verificati gravi fenomeni nel territorio delle regioni Sicilia, Calabria e Molise che comprendono dissesti idrogeologici che hanno sconvolto vaste aree di varie province, nonchè il recente crollo della cattedrale di Noto, già lesionata dal terremoto del dicembre 1990.

Le caratteristiche geologiche del territorio nazionale espongono, con grande frequenza, vaste aree del Paese a calamità naturali di varia natura (alluvioni, frane, incendi boschivi, terremoti, ecetera). Il Dipartimento della protezione civile si trova a dover fronteggiare continue emergenze che richiedono rapidità di intervento per la salvaguardia della pubblica incolumità e per evitare maggiori danni a persone e a cose.

Il presente provvedimento, che si compone di undici articoli, si prefigge tre obiettivi generali:

a) ripristino dei danni alle infrastrutture pubbliche, interventi urgenti per la salvaguardia del territorio delle coste e delle infrastrutture portuali delle regioni Sicilia, Calabria e Molise in connessione a recenti eventi idrogeologici, interventi urgenti per scongiurare maggiori danni e per la ricostruzione della basilica di Noto, nonchè per accelerare sia il recupero e la conservazione dei beni architettonici della Val di Noto sia la riparazione di edifici pubblici residenziali in modo da superare l'emergenza abitativa che persiste dal 1990;

b) interventi urgenti su alcune delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (tra cui l'Istituto nazionale di geofisica e organizzazioni di volontariato), nonchè sul servizio di spegnimento degli incendi boschivi. Si tratta di interventi che, seppure molto limitati dal punto di vista delle modifiche normative, ri-

muovono alcune difficoltà operative delle strutture, e introducono elementi che ne rendono più efficiente la funzionalità ai fini degli interventi generali di previsione e prevenzione dei rischi, nonchè di lotta agli incendi boschivi;

c) rifinanziamento degli interventi a favore delle aziende colpite da calamità.

Oltre a rispondere ad esigenze urgenti di protezione civile, gli interventi previsti dal presente decreto-legge rispondono a sollecitazioni del Parlamento e degli enti territoriali.

Con gli articoli 1, 2 e 3 si persegue lo scopo di affrontare congiuntamente e ricondurre ad un quadro unitario sia i gravi ritardi riscontrati nella ricostruzione e nel ripristino dei beni danneggiati dal terremoto del 1990, oggi aggravati dal crollo della basilica di Noto che costituisce un segno dello stato di pericolosità strutturale del patrimonio di grande valore artistico e culturale della Val di Noto, e degli edifici di edilizia residenziale pubblica del comune di Augusta, sia le esigenze emerse dai recenti eventi calamitosi nelle regioni Calabria, Molise e Sicilia, sulla base di un programma all'uopo predisposto dal Dipartimento della protezione civile.

Le norme mirano ad introdurre procedure di accelerazione nell'attuazione degli interventi, attraverso l'adozione di ordinanze di emergenza, e a razionalizzare l'utilizzazione di risorse già previste da precedenti provvedimenti legislativi (legge 1° marzo 1986, n. 64, e legge 31 dicembre 1991, n. 433), nonchè a ricomprendere prioritariamente gli interventi in questione nella programmazione delle risorse comunitarie (quadro comunitario di sostegno).

L'articolo 4 contiene interventi urgenti per la sicurezza idraulica nel tratto urbano della città di Firenze e completa le iniziati-

ve già previste per la medesima città dal decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 96, concernente esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo. Per tale finalità è autorizzata una spesa, per l'anno 1996, di lire 1.800 milioni.

L'autorità di bacino dell'Arno ed il prefetto di Firenze hanno segnalato che occorre attuare con grande tempestività opere di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di officiosità idraulica nel tratto urbano del fiume al fine di evitare situazioni di esondazione che potrebbero verificarsi anche in concomitanza con lo svolgimento della Conferenza dell'Unione dell'Europa occidentale.

L'articolo 5 prevede stanziamenti aggiuntivi per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate a seguito di pubbliche calamità. La norma si articola su tre ordini di provvidenze:

a) finanziamenti con fondi statali fino all'ammontare del danno assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato fino all'80 per cento delle eventuali perdite (di competenza del Ministero del tesoro, capitolo 8172);

b) contributi fino al 20 per cento del danno a favore delle imprese che provvedano con mezzi finanziari propri alla ricostruzione degli impianti danneggiati e contributi sugli interessi, nella misura massima del 3 per cento e per la durata di quattro anni, sui mutui di cui alla precedente lettera a) (pure di competenza del Ministero del tesoro, capitolo 7763);

c) contributi fino al 90 per cento secondo determinati massimali sulla base di un tetto massimo determinato di entità del danno (di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

Tali provvidenze, a norma dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, sono concedibili soltanto a seguito di avversità naturali alle quali sia stato riconosciuto il carattere di pubblica calamità. Per l'attua-

zione delle agevolazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono stati stanziati, dall'entrata in vigore della legge n. 50 del 1952 ed in virtù delle successive integrazioni, rispettivamente lire 238,5 miliardi e lire 70,550 miliardi.

Attese le caratteristiche di eccezionalità, il numero ed il volume delle operazioni di cui alla legge in parola, non possono essere preventivate se non con una certa approssimazione. Tuttavia, l'esperienza degli anni trascorsi non può che indurre ad ipotesi più che probabili circa l'andamento delle necessità finanziarie nell'immediato futuro.

Il nostro Paese è purtroppo colpito endemicamente e con cadenze stagionali da eventi calamitosi e la normativa all'esame si propone di assicurare il rifinanziamento della legge n. 50 del 1952.

La norma risponde anche ad un impegno assunto dal Governo nei confronti del Parlamento in seguito all'ordine del giorno approvato dal Senato in data 15 febbraio 1996.

L'articolo 6, relativo all'Istituto nazionale di geofisica, si rende necessario in attesa del riordino dell'Istituto medesimo. Esso si pone come prima provvisoria soluzione di un assetto a regime dell'Istituto in concordanza con le linee portanti del testo normativo già approvato dal Senato (atto n. 1633-A della XII legislatura) relativo al riordino complessivo dell'ente comprese le forme di finanziamento.

In atto l'Istituto provvede ad assicurare il Servizio nazionale di sorveglianza sismica, attraverso una rete di osservatori, estesa a tutto il territorio nazionale, rete che effettua il monitoraggio in tempo reale dei fenomeni sismici. Infatti, per effetto di quanto previsto dalla legge 30 ottobre 1989, n. 356, l'Istituto nazionale di geofisica provvede alla sorveglianza sismica del territorio nazionale 24 ore su 24 e al coordinamento delle reti sismiche locali gestite da altri enti pubblici, nonché alla promozione di ricerche nel settore della sismologia, ivi compreso lo studio dei fenomeni precursori.

Trattasi di attività assolutamente vitale per il raggiungimento dei fini del Servizio nazionale della protezione civile, tenuto an-

che conto che la rete sismica nazionale costituisce lo strumento insostituibile che consente di realizzare un ottimale rapporto tra ricerca e servizio. Da una parte, i risultati della ricerca contribuiscono ad un continuo miglioramento del servizio e, dall'altra, l'acquisizione di dati di osservazione sempre più precisi sulla sismicità del territorio nazionale contribuisce al miglioramento di tutte le attività di ricerca geofisica.

Sul piano normativo, l'Istituto è inserito nel Servizio nazionale della protezione civile sia come componente ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 225 del 1992, sia come struttura operativa ai sensi dell'articolo 11 dello stesso normativo.

Da tale collocazione è conseguito uno stretto collegamento con l'attività del Dipartimento della protezione civile, che è interessato non solo a continuare a fruire delle prestazioni, ma soprattutto al miglioramento del rapporto funzionale ed operativo.

L'articolo 7 autorizza il Ministero dei lavori pubblici ad assumere personale tecnico per l'attività istruttoria e per la verifica dei progetti delle opere da ammettere al cofinanziamento comunitario di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 341.

L'articolo 8 consente per l'anno 1996 la prosecuzione da parte della società SISAM della gestione degli aeromobili utilizzati per lo spegnimento degli incendi boschivi.

In particolare, il comma 1, si riferisce a 3 aeromobili Canadair CL-215 di proprietà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e a 2 CL-215 di proprietà della SISAM, dati in noleggio alle Amministrazioni in questione a fronte delle convenzioni n. 68 e n. 78 datate rispettivamente 21 luglio 1987 e 9 agosto 1990, stipulate fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile. La disposizione in questione si rende necessaria, essendo, nel frattempo, intervenuto l'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che sancisce l'illegittimità delle clausole contrastanti che prevedono il rinnovo tacito dei contratti nonchè l'obbligo per le amministrazioni di rivedere almeno annualmente il

prezzo contrattuale nell'ipotesi di aggiudicazione senza procedura concorsuale.

In relazione a tale disposizione il Dipartimento ha nominato una Commissione per la valutazione dei costi del servizio che sta ultimando i propri lavori.

Il comma 2 dell'articolo 8 si riferisce, invece, alla gestione di 4 aerei Canadair CL-415 di recente acquisto da parte del Dipartimento della protezione civile che, in conformità alle disposizioni contenute nell'ordinanza 19 gennaio 1994, sono stati affidati alla predetta Società. Detta ordinanza prevede, altresì, che la gestione sia disciplinata da apposita convenzione, alle stesse modalità, patti e condizioni economiche degli aeromobili CL-215.

Quest'ultima disposizione è da ritenere illegittima a seguito dell'entrata in vigore della sopracitata legge n. 724 del 1994. Pertanto, con il comma 2, si prevede che la gestione degli aerei CL-415 sia definita tenendo conto delle condizioni previste nelle suddette convenzioni, nonchè dei minori costi conseguenti al potenziamento della flotta aerea e alla razionalizzazione del servizio.

Il comma 3, infine, prevede la copertura finanziaria per l'anno 1996 delle spese di gestione dei Canadair CL-215 e degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato.

Con l'articolo 9 vengono apportate modifiche ai commi 1 e 3 dell'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, sostituendo l'inciso «associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono» con «organizzazioni di volontariato di protezione civile».

Tale modifica si rende necessaria ed urgente per confermare tale disposizione a tutto il sistema normativo vigente in materia. Si ricorda, in proposito, che la legge quadro 11 agosto 1991, n. 266, sul volontariato fa riferimento alle «organizzazioni di volontariato», e che la stessa legge n. 225 del 1992 sul Servizio nazionale della protezione civile, all'articolo 11 nell'elencazione delle strutture operative include «le organizzazioni di volontariato» a prescindere

dalle forme giuridiche che le stesse possono assumere.

È appena il caso di osservare che il termine «associazione» è riduttivo rispetto ad «organizzazione», che comprende enti morali, confederazioni, gruppi, eccetera e, inoltre, non risponde alla volontà del legislatore che mira alla più ampia partecipazione del volontariato, nella totalità delle sue componenti, all'attuazione di compiti del Servizio nazionale della protezione civile.

Conseguentemente, occorre modificare anche il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, di attuazione dell'articolo 18 della legge n. 225 del 1992, che reca norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile e, tra l'altro, prevede, per le sole associazioni di volontariato iscritte nell'elenco del Dipartimento della protezione civile, concessioni di contributi finalizzati al potenziamento di attrezzature e al miglioramento della preparazione tecnica. Benefici questi che non sono previsti per le altre organizzazioni di volontariato, creando una non giustificata disparità di trattamento.

Con la modifica in questione è previsto anche l'obbligo di adeguamento, entro sei mesi, del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1994.

Al comma 2 è prevista un'ulteriore modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1994, con la soppressione dell'articolo 1, comma 2, nella parte in cui prevede l'esclusione dall'iscrizione, nell'elenco presso il Dipartimento della protezione civile, delle associazioni di volontariato nei casi in cui sia accertata una condanna penale o procedimenti penali in corso nei confronti di singoli aderenti.

L'abrogazione appare necessaria in quanto l'accertamento in questione contrasta con l'articolo 3, comma 3, della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266. Tale norma rimette infatti agli atti costitutivi o agli statuti i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti.

Con l'articolo 10 si prevedono modifiche agli articoli 8 e 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995. L'articolo 8, comma 1 del citato decreto-legge prevede la possibilità per le regioni e gli enti locali nello stesso elencati, che abbiano subito gravi danni ai propri beni, di poter contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato nel limite di lire 20 miliardi. Con la modifica in questione si è precisato che tale somma verrà ripartita fra i suddetti enti dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 8, comma 1-bis, come conseguenza del comma 1, prevede una contestuale diminuzione degli stanziamenti. Si chiarisce che con la modifica, le regioni possono rimodulare i piani. La modifica che viene introdotta all'articolo 12, comma 5-octies, del citato decreto-legge n. 560 del 1995 consiste nella proroga del termine dal 30 giugno al 31 dicembre 1996, termine quest'ultimo entro cui il Comitato, istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e le amministrazioni interessate possono realizzare gli interventi. La proroga si rende necessaria per consentire il completamento degli interventi che hanno subito ritardi per effetto di problematiche insorte al riguardo.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 prevede uno stanziamento di lire 250 miliardi per interventi urgenti di ripristino di infrastrutture danneggiate da eventi idrogeologici e per l'eliminazione del pericolo incombente per l'instabilità di versanti in frana in varie province della regione Sicilia.

All'onere si fa fronte con le disponibilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, mediante riduzione del contributo di lire 3.115 miliardi destinato al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

L'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dispone un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi in favore della Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Di tale contributo la somma di lire 3.115 miliardi è destinata al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato nelle suddette province e comprende una quota di lire 15 miliardi riservata, in base all'articolo 8, comma 2, della stessa legge, al completamento degli interventi di recupero edilizio e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1981 nella Sicilia occidentale.

La somma rimanente, pari a lire 740 miliardi, è destinata ai seguenti obiettivi:

riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione, degli edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati dal sisma;

recupero e conservazione degli edifici di culto e di quelli di interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco della Val di Noto;

ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per effetto del sisma ed esecuzione di eventuali interventi di consolidamento del suolo nelle zone interessate alla ricostruzione; adeguamento o ripristino degli edifici danneggiati;

ripristino, con miglioramento strutturale, degli edifici produttivi industriali, artigianali, commerciali e turistici, di privati e di imprese, che abbiano subito danni per effetto degli eventi sismici;

riassetto urbanistico del territorio, con interventi che privilegino, ove possibile, la conservazione del patrimonio edilizio esistente;

realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica esteso a tutta la Sicilia orientale, nonché di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi della Sicilia, in prosecuzione del programma avviato in base al disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello periferico; potenziamento delle misure antisismiche nella zona industriale di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta.

A valere sulle previsioni di spesa della citata legge è già stata trasferita dallo Stato alla Regione siciliana la somma di lire 790.500 milioni. Un'ulteriore copertura per lire 340 miliardi per il 1996 è prevista nella tabella F, paragrafo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996).

Di fronte ad una complessiva massa spendibile nel 1996 pari a 1.115.950 milioni, la regione ha assicurato di aver impegnata una cifra di 309.892 milioni ed erogata una somma di lire 115.656 milioni. D'altra parte, da una analisi delle richieste di contributo pervenute ai comuni per gli interventi sul patrimonio edilizio privato, emerge che vi sarà una larghissima disponibilità residua, certamente superiore ai mille miliardi, rispetto alle previsioni di legge pari a lire 3.115 miliardi.

Ne consegue che anche considerata la riduzione dell'autorizzazione di spesa di lire 250 miliardi per gli interventi sul patrimonio edilizio privato, prevista dall'articolo 1 del presente decreto-legge, rimane una abbondante disponibilità per realizzare tutti gli obiettivi della legge 31 dicembre 1991, n. 433.

Con nota n. 3472 del 14 marzo 1996, il presidente della Regione siciliana ha espresso l'assenso agli interventi previsti dall'articolo 1 del presente decreto compresa la copertura di spesa.

L'articolo 2 prevede un'autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi per gli interventi urgenti e per il ripristino della basilica di Noto (SR) il cui costo non è possibile al momento stimare. All'onere si provvede mediante riduzione delle disponibilità previste dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, nella parte destinata agli interventi del settore pubblico, come previsto negli obiettivi originari della legge (articolo 1, comma 2, obiettivo *a*). Conseguentemente è stata prevista la riformulazione del piano regionale degli interventi pubblici da parte della Regione siciliana.

L'articolo 3 si propone l'accelerazione degli interventi per il recupero e la conservazione del patrimonio culturale della Val di Noto, allo scopo di scongiurare pericolo a persone e ulteriori danni del tipo di quello che ha interessato la basilica di Noto il giorno 13 marzo 1996. Tale obiettivo è ricompreso nelle finalità e nella previsione di spesa della legge 31 dicembre 1991, n. 433 (articolo 1, comma 2, obiettivo *c*), nonché della delibera CIPE del 13 marzo 1996, che assegna la somma di 44.151 milioni per la «conservazione dei beni architettonici nella Val di Noto», mediante l'utilizzo di economie derivanti da revoche di interventi precedentemente finalizzati con il secondo piano annuale di attuazione del programma triennale di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.

L'articolo, inoltre, si prefigge l'accelerazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico di proprietà dell'Istituto autonomo case popolari di Siracusa, ubicato nel comune di Augusta danneggiato dagli eventi sismici del dicembre 1990, che hanno incontrato notevoli difficoltà di attuazione non consentendo il superamento dell'emergenza, considerato che a tutt'oggi vi sono numerose famiglie alloggiare precariamente in *containers*.

L'articolo 4 prevede la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla sicurezza idraulica dell'Arno nel tratto urbano della città di Firenze il cui costo è stimato in lire 1.800 milioni.

Il finanziamento, secondo documentata richiesta dell'autorità di bacino competente, consente il taglio e la rimozione di alberature in alveo ed in sponda, la regolarizzazione delle scarpate e la ripresa di piccole erosioni, la messa in opera di scogliere di difesa, la stabilizzazione di scarpate con georete e l'idrosemina nelle scarpate.

All'onere si fa fronte con le disponibilità del capitolo 7615 - Rubrica 6 - dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996 che presenta, per i fini di cui sopra, adeguate e specifiche disponibilità.

Con l'articolo 5 si provvede al rifinanziamento degli interventi a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità. Nella valutazione dell'onere si è tenuto conto che, accanto alle prevedibili esigenze per il sostegno delle zone già colpite, le cui istruttorie si perfezioneranno nell'arco di un biennio, vanno considerate quelle afferenti ad eventi calamitosi pregressi, le cui istruttorie, invece, sono in via di definizione con necessità di esborsi sin dal 1995.

In conclusione, non è azzardato presumere che le somme da assegnare ai succitati capitoli di spesa 8172 e 7763 nel triennio 1996-1998 non debbano discostarsi di molto dalla media degli importi assegnati ed utilizzati nel passato.

Pertanto, si è previsto di assegnare ai capitoli di spesa citati per gli esercizi finanziari 1996, 1997, 1998 in termini di competenza e di cassa le seguenti somme: lire 18 miliardi per l'anno 1996 e lire 23 miliardi per gli anni 1997 e 1998 al capitolo 8172; lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 al capitolo 7763. Si ravvisa inoltre, la necessità di assegnare lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1996, 1997 e 1998 al sopraindicato Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per contributi fino al 90 per cento rapportati al tetto del danno.

All'onere derivante dal provvedimento si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Il numero ed il volume delle operazioni che si intendono realizzare non sono preventivabili in termini matematici, dato il carattere di eccezionalità degli eventi collegati ai danneggiamenti.

Utili criteri di previsione, per converso, restano: *a)* quello dell'esperienza degli ultimi anni; *b)* l'evidenza rappresentata dagli eventi calamitosi; *c)* la realtà obiettiva delle istruttorie in via di completamento, che dovranno presumibilmente concludersi fin dagli inizi del 1996.

Distintamente per ciascun tipo di operazione la spesa viene così calcolata in termini di minimo prudenziale:

A) Finanziamenti con fondi statali (capitolo 8172 Ministero del tesoro)

Anno 1996

N. 43 nuove concessioni	L.	13 miliardi
N. 25 integrazioni	»	5 miliardi
Totale ...	L.	<u>18 miliardi</u>

Anno 1997

N. 62 nuove concessioni	L.	16 miliardi
N. 35 integrazioni	»	7 miliardi
Totale ...	L.	<u>23 miliardi</u>

Anno 1998

N. 62 nuove concessioni	L.	16 miliardi
N. 35 integrazioni	»	7 miliardi
Totale ...	L.	<u>23 miliardi</u>

B) Contributi (capitolo 7763 Ministero del tesoro)

Anno 1996

1) Contributo a fondo perduto oltre 100 operazioni	L.	4 miliardi
2) Contributo sugli interessi circa 80 operazioni....	»	3 miliardi
Totale ...	L.	<u>7 miliardi</u>

Anno 1997

1) Contributo a fondo perduto oltre 100 operazioni	L.	4 miliardi
2) Contributo sugli interessi circa 80 operazioni....	»	3 miliardi
Totale ...	L.	<u>7 miliardi</u>

Anno 1998

1) Contributo a fondo perduto oltre 100 operazioni	L.	4 miliardi
2) Contributo sugli interessi circa 80 operazioni....	»	3 miliardi
Totale ...	L.	<u>7 miliardi</u>

C) Contributi (Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)

Anno 1996	L.	2 miliardi
Anno 1997	»	2 miliardi
Anno 1998	»	2 miliardi

La norma dell'articolo 6 prevede, in attesa del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica, la regolazione nella legge finanziaria degli stanziamenti necessari all'attuazione dei programmi da parte dell'Istituto medesimo con contestuale riduzione degli attuali stanziamenti.

Nel corso del 1995 il finanziamento all'Istituto nazionale di geofisica è stato assicurato, per l'importo complessivo di lire 26.043 milioni, con le modalità seguenti:

1) lire 10.706 milioni, iscritti nel capitolo 2103 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e specificamente destinati al finanziamento dell'Istituto nazionale di geofisica ai sensi della legge 30 ottobre 1989, n. 356;

2) lire 8.000 milioni compresi nello stanziamento del capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica e riferito al finanziamento degli istituti scientifici;

3) lire 769 milioni compresi nello stanziamento del capitolo 2104 dello stato di previsione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica e relativo al rimborso degli oneri per il personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

4) lire 698 milioni compresi nello stanziamento del capitolo 2105 dello stato di previsione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica e relativo alla copertura di maggiori oneri per il personale derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 (si veda anche il decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4);

5) lire 6.500 milioni compresi nel capitolo 7615 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 1996, n. 74.

L'articolo 7, concernente assunzione di personale tecnico da parte del Ministero dei lavori pubblici, prevede una spesa di lire 1.116 milioni per l'anno 1996 e di lire 1.488 milioni a decorrere dall'anno 1997. Si allega al riguardo il prospetto contenente i profili interessati.

A tale onere si provvede utilizzando parzialmente l'accantonamento di fondo speciale di parte corrente relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Qualifica	Unità	Onere annuo pro-capite	Onere annuo 1996	Onere a regime
VIII	20	52.625	789.375	1.052.500
VI	10	43.539	326.542	435.390
TOTALE	30		1.115.917	1.487.890

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 maggio 1996, n. 292, recante interventi urgenti di protezione civile.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162.

Decreto-legge 27 maggio 1996, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1996 ().*

Interventi urgenti di protezione civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare immediati interventi di protezione civile, nonché di rifinanziare il Fondo a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Interventi di carattere idrogeologico d'emergenza nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise)

1. Per fronteggiare interventi urgenti di emergenza idrogeologica nella Regione siciliana è autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.

2. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la regione, definisce il programma degli interventi anche sulla base degli accertamenti effettuati dal Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche.

3. All'attuazione degli interventi si provvede, tramite i prefetti competenti per territorio, con ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel

(*) Vedi anche l'avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 1996.

rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, che disciplinano le modalità di trasferimento dei finanziamenti ai prefetti.

4. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativa al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

5. Per fronteggiare situazioni di emergenza e di risanamento del suolo connesse a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Calabria, Molise e Sicilia sulla base di un programma all'uopo predisposto dal Dipartimento della protezione civile, si provvede a ricomprendere prioritariamente tali interventi nella programmazione delle risorse comunitarie, provenienti dall'utilizzo del deflattore o da eventuali riprogrammazioni di interventi già finanziati nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1 e in ritardo di attuazione, affidandone l'attuazione medesima allo stesso Dipartimento.

6. Per l'attuazione degli interventi del comma 5 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, nel rispetto della disciplina comunitaria, ad adottare ordinanze finalizzate all'accelerazione delle procedure.

Articolo 2.

(Interventi per la ricostruzione della Basilica di Noto)

1. Per gli interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito del crollo della Basilica di Noto, nonché per le operazioni di ricostruzione e restauro della Basilica stessa, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede, tramite il prefetto di Siracusa, con ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, che disciplinano le modalità di trasferimento dei finanziamenti ai prefetti.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativa al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

Articolo 3.

(Interventi urgenti sui beni architettonici della Val di Noto e sul patrimonio di edilizia abitativa pubblica di Augusta)

1. Allo scopo di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, si provvede, d'intesa con la Regione siciliana, ad emanare ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi

generali dell'ordinamento giuridico, per snellire le procedure per l'attuazione del recupero e della conservazione del patrimonio culturale della Val di Noto e degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativi alla città di Augusta.

2. Per valutare la rispondenza dei progetti relativi al recupero del patrimonio culturale della Val di Noto con particolare riferimento agli aspetti di restauro e della sicurezza sismica è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro del Ministero per i beni culturali e ambientali e composta dall'assessore regionale alla pubblica istruzione e ai beni culturali ed ambientali, dal presidente del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dai soprintendenti per i beni culturali ed ambientali competenti. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante in caso di assenza o impedimento.

3. Le spese per il trattamento economico di missione dei componenti della commissione di cui al comma 2 fanno carico alle disponibilità ordinarie degli appositi capitoli di bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.

Articolo 4.

(Interventi urgenti nella città di Firenze)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 96, è inserito il seguente:

«2-bis. Per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla sicurezza idraulica dell'Arno nel tratto urbano della città di Firenze, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di lire 1.800 milioni, con le disponibilità del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.».

Articolo 5.

(Rifinanziamento Fondo anticipazioni dello Stato e aumento limite di spesa)

1. Il Fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a 238,5 miliardi con legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ulteriormente elevato a 256,5 miliardi per l'anno 1996 e a 261,5 miliardi a decorrere dall'anno 1997.

2. Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 70,550 miliardi con legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ulteriormente elevato a lire 77,550 miliardi a decorrere dall'anno 1996.

3. Il limite di spesa di lire 16,230 miliardi previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 26,230 miliardi dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulteriormente elevato a lire 28,230 miliardi a decorrere dall'anno 1996.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a lire 27 miliardi per l'anno 1996 e a lire 32 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Articolo 6.

(Riordino e finanziamenti all'Istituto nazionale di geofisica)

1. In attesa del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica (ING) di cui all'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, e alla legge 30 ottobre 1989, n. 356, l'Istituto medesimo opera tramite programmi pluriennali approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, e finanziati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto adotta il primo programma pluriennale e i regolamenti di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti restano in carica gli attuali organi statutari.

2. Per l'attività da svolgersi nell'anno 1996 dall'Istituto nazionale di geofisica per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - sulla base dei programmi triennali di collaborazione scientifica approvati dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato alla concessione di un contributo straordinario al medesimo Istituto di lire 6.500 milioni.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991,

n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

Articolo 7.

(Norme urgenti per l'assunzione di personale tecnico)

1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere dai 1° aprile 1996, per le attività di istruttoria e verifica dei progetti delle opere da ammettere al cofinanziamento comunitario di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, venti ingegneri direttori di ottava qualifica funzionale e dieci assistenti tecnici di sesta qualifica funzionale utilizzando le graduatorie di concorsi in essere, per l'accesso alle medesime qualifiche, procedendo in ordine cronologico a partire da quella anteriormente approvata.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.116 milioni per l'anno 1996 e in lire 1.488 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del presente decreto.

Articolo 8.

(Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1996)

11. Per far fronte con la massima urgenza all'emergenza connessa con gli incendi boschivi sul territorio nazionale e per assicurare la necessaria continuità degli interventi con mezzi aerei anche nella imminenza della prossima stagione estiva, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, a far data dalla scadenza delle precedenti convenzioni, a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 1996, della società SISAM per la gestione degli aerei Canadair CL 215 con verifica della congruità dei prezzi.

12. Per la definizione dei rapporti con la società SISAM inerenti l'intera gestione degli aerei Canadair CL 415, di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, si provvede tenendo conto, con i necessari adeguamenti, delle condizioni previste nelle convenzioni indicate al comma 1, nonchè dei minori costi conseguenti al potenziamento della flotta aerea ed alla razionalizzazione del servizio.

3. Per la copertura della spesa di gestione degli aerei Canadair CL 215 e per la gestione operativa e logistica degli elicotteri in dotazione al

Corpo forestale dello Stato, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 40 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. All'onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione per l'anno 1996 del Ministero del tesoro.

Articolo 9.

(Volontariato di protezione civile)

1. All'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono» sono sostituite dalle seguenti: «delle organizzazioni di volontariato di protezione civile»;

b) al comma 3, nel capoverso e nelle lettere a) e b) la parola «associazioni» è sostituita dalla seguente: «organizzazioni»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.».

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, sono soppresse le parole: «accertando l'assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso nei confronti degli aderenti alle associazioni».

Articolo 10.

(Modifiche agli articoli 8 e 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74)

1. Al decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «20 miliardi» sono inserite le seguenti: «da ripartire dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) nell'articolo 8, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,anche ricomprendendovi eventualmente nuove aree.»;

c) nell'articolo 12, comma 5-*octies*, le parole: «30 giugno 1996» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1996».

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1996.

SCÀLFARO

PRODI - NAPOLITANO - VELTRONI -
CIAMPI - DI PIETRO

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

